

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/01/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37751-imposta-di-bollo-e-documenti-per-l-espatrio-circolari-e-pareri-dell-amministrazione-finanziaria-e-del-ministero-dell-interno>

Autore: Panizzo Rober

Imposta di bollo e documenti per l'espatrio: circolari e pareri dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'Interno

Imposta di bollo e documenti per l'espatrio: circolari e pareri dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'Interno

I. NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, *Disciplina dell'imposta di bollo*

TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

Art. 18

Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti

II. CIRCOLARI E PARERI DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA

Min. Finanze novembre 1971: Bollo. Domande di rilascio o di rinnovo del passaporto e documenti ad esse allegati

A)QUESITO: "Il Comune di ... ha comunicato di aver preso visione della risoluzione della scrivente del 17 maggio 1977 prot. n. 400610/75, nella quale, a detta dello stesso Comune, si afferma che le domande (e implicitamente i documenti allegati) per ottenere il passaporto sono esenti dall'imposta di bollo. Ciò premesso, detto Ente ha chiesto di conoscere: se l'esenzione, prevista dall'art. 18 della tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per i passaporti agli emigranti a scopo di lavoro, sia estensibile anche alle richieste per turismo o altri motivi diversi dal lavoro; se, in caso negativo, sia legittimo il rilascio in carta libera dello stato di famiglia a corredo di richiesta del passaporto per fini diversi dall'emigrazione per scopo di lavoro; se, per analogia, possa essere rilasciato in carta libera il certificato di nascita e di identità personale, per l'espatrio di minori di anni 15"

B)RISPOSTA: "...e' opportuno precisare che, come già fu chiarito con la predetta risoluzione, le domande (e non anche gli allegati documenti) tendenti ad ottenere il rilascio od il rinnovo dei passaporti sono esenti dall'imposta di bollo, per il combinato disposto degli articoli 14 e 18 della tabella annessa al citato D.P.R. n. 642. Sono, inoltre, esenti dal bollo, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 18, gli atti e i documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si

recono all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie e questa esenzione, tassativamente stabilita per tale categoria di emigranti, non può essere estesa ai documenti (tra cui lo stato di famiglia) necessari per il rilascio del passaporto per turismo o per altri motivi diversi dal lavoro. Il certificato di nascita e di identità personale per l'espatrio di minori di anni 15, infine, deve essere assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla vigente legge di bollo”

Min. Finanze giugno 1979: Bollo. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

“Con risoluzione n. 290101/78 del 27 aprile scorso, la scrivente, in risposta al quesito formulato dal Comune di, relativo al trattamento fiscale - per quanto concerne l'imposta di bollo - applicabile alle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, ha dichiarato fra l'altro, che nell'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva con la firma autenticata debba essere destinata ad uno degli usi per i quali e' prevista l'esenzione assoluta dal bollo, come, per esempio, per ottenere assegni familiari, passaporti, ecc., la cennata autenticazione non deve essere sottoposta al tributo. Si prega di volere opportunamente prendere nota - a rettifica di quanto sopra detto - che l'autenticazione della firma in argomento, potrà ritenersi esente dall'imposta di bollo nel caso che la relativa dichiarazione sostitutiva debba servire per ottenere il rilascio di passaporti agli emigranti e alle loro famiglie che si recano all'estero per motivi di lavoro. Tale precisazione si rende necessaria in quanto “il passaporto” quale titolo di espatrio, e' in ogni caso esente dal tributo (art. 18 Tabella), mentre gli atti e i documenti per ottenerlo saranno pure esenti solo nell'ipotesi (comma 2 art. 18 Tabella) che il passaporto venga rilasciato a coloro che devono recarsi all'estero a scopo di lavoro. Pertanto, al terzultimo rigo del cennato 5 periodo, l'esempio riportato dovrà essere integrato come segue: “..... per ottenere assegni familiari, passaporti per emigrare a scopo di lavoro, pensioni, ecc.”.”

Min. Finanze gennaio 1980: Bollo. Atti e documenti allegati all'istanza per il rilascio del passaporto

A)QUESITO: “L'Intendenza di ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al trattamento fiscale - per quanto concerne l'imposta di bollo - applicabile su taluni atti e documenti da allegare all'istanza per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto”

B)RISPOSTA: “...questa Direzione Generale comunica che, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 18 della tabella alleg. B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto presidenziale 18 aprile 1979, n. 169, il “passaporto” quale titolo di espatrio, e' esente in ogni caso dal tributo di bollo, mentre gli atti e i documenti per ottenerlo o per rinnovarlo ed allegati alla relativa istanza, - ivi comprese le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, l'autentica della fotografia, ecc. - saranno pure esenti dall'imposta di che trattasi solo nell'ipotesi che il passaporto debba essere rilasciato o rinnovato ai soggetti tassativamente indicati nell'art. 2 sopra menzionato”

Min. Finanze giugno 1983: Bollo. Trattamento fiscale dei documenti occorrenti per il rilascio dei passaporti diplomatici o di servizio

A)QUESITO: “Codesto Ministero ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini della imposta di bollo, dei documenti occorrenti per il rilascio dei passaporti diplomatici o di servizio,

previsti nell'esclusivo interesse di codesta Amministrazione dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in favore delle determinate categorie di persone di cui al D.M. 30 dicembre 1978”

B)RISPOSTA: “...si fa presente che l'art. 18 della tabella - Allegato B - annessa alla vigente legge disciplinante l'imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni - nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1979, n. 169, espressamente contempla l'esenzione dall'imposta di bollo per i passaporti estendendola, in determinate ipotesi, agli atti e documenti occorrenti per il loro rilascio. Poiché, tra le predette ipotesi, non appare rinvenibile il caso dedotto in argomento, si esprime l'avviso che - in tesi generale - i documenti occorrenti per ottenere i passaporti in oggetto, siano assoggettabili alla normale imposta di bollo secondo le comuni disposizioni della tariffa A allegata alla menzionata disciplina del tributo D.P.R. n. 642/1972. Tuttavia, qualora ricorra l'ipotesi che gli stessi documenti - secondo la procedura all'uopo seguita - vengano richiesti per esigenze di servizio direttamente da codesto Dicastero alle amministrazioni competenti a rilasciarli, - quali quelle espressamente elencate nell'art. 16 della citata tabella - B - si esprime l'avviso che torni per essi applicabile il regime di esenzione assoluta dal tributo ivi contemplato”

Min. Finanze luglio 1983: Agevolazioni in favore degli emigrati

“Con riferimento alla nota n.090/1239 del 6.11.1982 del Ministero degli Affari Esteri, concernente l'oggetto, si comunica che la vigente normativa in materia di I.V.A., di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, non prevede alcuna agevolazione specifica a favore dei connazionali emigrati all'estero. Per quanto concerne gli altri tributi amministrati da questa Direzione Generale, si fa presente che, in materia d'imposta di bollo, l'art.18 della Tabella, allegato B), annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, e successive modificazioni, oltre a prevedere l'esenzione assoluta per i passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti, concede lo stesso beneficio anche agli atti e documenti necessari al rilascio o al rinnovo dei passaporti a favore degli emigrati e delle loro famiglie e degli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare. Sempre per il rilascio dei passaporti a favore degli emigrati, analoghe agevolazioni sono, infine, previste in tema di tasse sulle concessioni governative dal n.21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641”

Min. Finanze aprile 1984: Bollo. Trattamento fiscale della autenticazione della firma in calce alla domanda di rilascio di passaporto redatta in carta libera

A)QUESITO: “Il Comune di ha chiesto direttamente a questo Ministero di conoscere se sia corretto il proprio operato di assoggettare ad imposta di bollo l'autenticazione della firma apposta sulle domande di rilascio di passaporti ad uso turistico redatte in carta libera ai sensi dell'art. 14, primo comma, della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”

B)RISPOSTA: “...si concorda con il comune predetto che la autenticazione della sottoscrizione eseguita dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato per legge, essendo un atto con una propria configurazione giuridica, ricade nel campo impositivo recato dall'art. 1 della Tariffa - Allegato A - al citato decreto n. 642/1972, indipendentemente dalla considerazione che l'atto che contiene la sottoscrizione da autenticare vada esente in modo assoluto dall'imposta di bollo in quanto indicato nella Tabella - allegato B - al decreto stesso. Un temperamento in deroga a detto principio di autonomia impositiva viene recato, peraltro, dall'art. 13, terzo comma, sub. 13), del ripetuto decreto, allorché viene statuito che la imposta già assolta per l'atto che contiene la firma

da autenticare o legalizzare assorbe quella dovuta per quest'ultima operazione; ipotesi comunque diversa dal caso prospettato...”

Min. Finanze novembre 1985: Bollo. Trattamento tributario del nulla osta rilasciato dal Tribunale penale ai fini del rilascio del passaporto e delle domande dirette ad ottenerlo

A)QUESITO: “Il Tribunale Penale di, ... - nel far presente che allo stesso vengono presentate domande di cittadini sottoposti a procedimento penale, dirette ad ottenere il nulla osta al rilascio del passaporto, prescritto dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185 - ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, relativo all'imposta di bollo, di tale nulla osta e delle domande dirette ad ottenerlo”

B)RISPOSTA: “...si dichiara che il predetto nulla osta, rilasciato dal Tribunale Penale, quale atto stragiudiziale compiuto da un organo dell'autorità giudiziaria, e' soggetto all'imposta di bollo nella misura di L. 700, ai sensi dell'art. 30 della tariffa, allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; e che le domande dirette ad ottenerlo scontano l'imposta di bollo prevista dall'art. 5 della citata tariffa. E' opportuno, inoltre, precisare che i predetti nulla osta - qualora siano necessari per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti per le categorie di cittadini indicate nell'art. 18, secondo comma, della tabella allegato B annessa alla vigente legge di bollo (emigranti e loro famiglie; italiani all'estero, che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; ministri del culto e religiosi, che siano missionari; ed indigenti) - sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo a norma del menzionato art. 18, mentre le domande dirette ad ottenerli sono esenti dal tributo giusta l'art. 14 della stessa tabella”

Min. Finanze dicembre 1987: Bollo. Trattamento tributario degli atti di assenso necessari per ottenere le carte d'identità valide per l'espatrio e delle dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il rilascio del passaporto

A)QUESITO: “I Comuni di A. e C. hanno chiesto di conoscere il trattamento relativo all'imposta di bollo, degli atti di assenso per minori e degli atti di assenso reciproco per marito e moglie, necessari per ottenere il rilascio di carte di identità valide per l'espatrio. Il Comune di C. ha chiesto, inoltre, di conoscere se sia soggetta al tributo di bollo la domanda di rilascio della carta di identità, quale documento equipollente al passaporto, con la quale il richiedente dichiara contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il rilascio del passaporto, di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185”

B)RISPOSTA: “...si precisa che i suindicati atti di assenso, per minori e reciproco per marito e moglie, sono sottoscritti, rispettivamente, da un genitore e dall'altro coniuge, la firma dei quali deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. In base alla stessa legge e' richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono il rilascio del passaporto. Ciò stante, si dichiara che le autentiche delle firme apposte in calce ai citati atti di assenso ed alla suddetta dichiarazione anche se tali atti e dichiarazioni siano contestuali alle istanze per ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio - sono assoggettabili all'imposta di bollo, nella misura di L. 5.000, ai sensi e dell'art. 1 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”

Min. Finanze agosto 1988: Bollo. Domande di rilascio del passaporto per uso turistico e autenticazioni delle sottoscrizioni di assenso del coniuge e per i figli minori

A)QUESITO: “Il Comune di S. ha chiesto di conoscere il trattamento, nei riflessi dell’imposta di bollo, della domanda diretta al Questore per ottenere il rilascio del passaporto a scopo turistico, compilata su un modulo prestampato contenente oltre alle dichiarazioni di rito anche l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di assenso del coniuge e per i figli minori”

B)RISPOSTA: “...si fa presente che i passaporti e documenti equipollenti sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18 della Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e che le domande prodotte per il rilascio del passaporto, in quanto dirette ad ottenere un documento esente dal tributo, sono anche esse esenti dal bollo, giusta il precedente art. 14 della citata Tabella. L’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce, ai predetti atti di assenso, quale che sia il numero dei dichiaranti e’ invece soggetta all’imposta di bollo nella misura di lire 5.000, non essendo previsti dalla normativa vigente per i passaporti turistici ulteriori benefici tributari”

Min. Finanze maggio 1989: Bollo. Trattamento fiscale delle domande di rilascio del passaporto

A)QUESITO: “Il Comune di S. ... ha fatto presente che per le domande di rilascio del passaporto normale viene usato un modulo in cui vengono contestualmente redatte: a) domanda del richiedente; b)stato di famiglia; c) autenticazione della sottoscrizione del richiedente; d) atto di assenso del coniuge (solo se esistono figli minori); e) autenticazione della sottoscrizione del coniuge. Ciò premesso il Comune istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta di bollo della domanda in esame contenente le suindicate dichiarazioni”

B)RISPOSTA: “...si ribadisce che, come precisato con la nota n. 451436/88 del 2 agosto 1988, la domanda di rilascio del passaporto contenente le ripetute dichiarazioni è soggetta alla imposta di bollo nella misura di lire 5.000 dovuta per l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle menzionate dichiarazioni, contestualmente redatte, quale che sia il numero delle dichiarazioni contenute nell’atto, a norma della nota marginale all’art. 1 della Tariffa allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”

Min. Finanze novembre 1989: Bollo. Trattamento dell’atto di assenso relativo al rilascio di carta di identità valida per l’espatrio richiesta dal coniuge o dal figlio minorenne

A)QUESITO: “Il Comune di P. ... ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta di bollo, dell’atto di assenso per il rilascio della carta di identità, valida per l’espatrio, richiesta dal coniuge o dal figlio minore di diciotto anni”

B)RISPOSTA: “...si osserva che l’atto di assenso in esame e’ soggetto all’imposta di bollo di lire 5.000 dovuta per l’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce allo stesso atto giusta l’art. 1 della Tariffa allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. E’

opportuno precisare, inoltre, che qualora l'atto di assenso sia redatto contestualmente ad altre dichiarazioni ovvero contestualmente alla domanda di rilascio della carta di identità (domanda che è esente dall'imposta di bollo in quanto diretta ad ottenere un documento esente dal tributo a norma dell'art. 14 della Tabella annessa alla vigente legge di bollo) è dovuta sempre l'imposta di bollo nella misura di L. 5.000, quale che sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto, come recita la nota marginale al menzionato art. 1 della Tariffa”

Min. Finanze novembre 1989: Bollo. Atti di assenso degli esercenti la patria potestà per la concessione di documento di espatrio a figli minori

A)QUESITO: “...codesto Dicastero - nel richiamare la risoluzione n. 450404/89 del 2/5/1989, con cui la scrivente, in risposta ad un quesito del Comune di S., ha chiarito che la domanda di rilascio del passaporto, contenente le previste dichiarazioni di assenso, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di lire 5.000 dovuta per l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle menzionate dichiarazioni, contestualmente redatte, quale che sia il loro numero - ha rappresentato che il predetto Comune ha chiesto di conoscere se le istanze di rilascio del passaporto e, contestualmente, gli atti di assenso degli esercenti la patria potestà, possano, in caso di più di un minore di anni 15 essere rivolte per ogni nucleo familiare, ovvero singolarmente per ciascun minore appartenente alla stessa famiglia”

B)RISPOSTA: “...si comunica che esula dalla competenza dello scrivente dichiarare se siano necessarie singole domande per ottenere i documenti di cui all'oggetto ovvero sia sufficiente la presentazione di un'istanza relativa a più minori e ciò in quanto la vigente legge di bollo non prescrive la redazione di atti per iscritto, ma dispone che il tributo si rende dovuto ogni qualvolta l'atto previsto nella Tariffa assume la forma scritta. Ciò stante, qualora vengano presentate singole istanze per ogni minore dello stesso gruppo familiare, ciascuna di esse sconterà l'imposta di bollo di lire 5.000 per l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte, giusta la nota marginale all'art. 1 della Tariffa, allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni; qualora invece, sia sufficiente la presentazione di una sola istanza per più minori dello stesso gruppo familiare, l'imposta sarà corrisposta una volta sola”

Min. Finanze gennaio 1990: Bollo. Trattamento impositivo dei moduli per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto

A)QUESITO: “La Questura di F. ha sottoposto all'attenzione della scrivente l'unito modulo, predisposto per il rilascio o il rinnovo del passaporto, nel quale si prevede l'obbligo di applicare una marca da bollo da L. 5.000 su ciascuno dei seguenti tre atti: a) autenticazione della firma del richiedente, se maggiorenne, ovvero dei genitori se minorenne, apposta sull'istanza contenente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni; b) autenticazione della firma di assenso del coniuge; c) attestazione che la fotografia apposta sul modulo riproduce il richiedente”

B)RISPOSTA: “In merito al punto “A” si osserva che, poichè in luogo della presentazione delle certificazioni viene ammesso che la documentazione prevista sia sostituita da dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, deriva che al momento dell'autentica della firma del dichiarante apposta in calce contestualmente alla sottoscrizione della domanda di rilascio o rinnovo del passaporto, deve essere applicata una marca da bollo da L. 5.000, nella considerazione che sia la domanda che la dichiarazione nella fattispecie in esame sono redatte su un foglio non bollato.

Per quanto attiene alla dichiarazione di assenso al rilascio del passaporto, da parte del coniuge (punto b) la cui firma, per motivi d'ordine pratico adottati nella stampa del modulo, viene autenticata unitamente a quella del richiedente, si ritiene che per detta autentica debba essere applicata un'altra marca da bollo, non rientrando quello in esame tra i casi, ammessi al pagamento di una sola imposta a fronte di più atti, elencati tassativamente nell'art. 13 del richiamato D.P.R. n. 642 del 1972. Per quanto concerne, infine, il punto "C" si comunica, a chiarimento anche di precedenti risoluzioni adottate in materia, che la dichiarazione di autentica rilasciata da un pubblico ufficiale concernente la fotografia del richiedente e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il tributo dovuto può essere assolto o a mezzo foglio bollato o a mezzo marca da bollo da applicarsi su carta libera, quale l'allegato modulo prestampato. L'atto di autentica del pubblico ufficiale, infatti, non può essere ricompreso nel combinato disposto dagli artt. 14 e 18 della Tabella B, allegata al citato D.P.R. 642, in quanto dette disposizioni concedono l'esenzione dal bollo rispettivamente alla domanda per ottenere atti esenti (passaporto) ed ai documenti ad essa allegati limitatamente alle ipotesi ivi previste"

Min. Finanze luglio 1991: *Bollo. Trattamento ai fini dell'imposta dell'autentica di firma su istanze per il rilascio o il rinnovo del passaporto*

A)QUESITO: "...codesto Dicastero nel richiamare l'art. 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 che dispone, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati, copie ed estratti dei registri dello stato civile e dell'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive, ha chiesto di conoscere: 1) se, con l'entrata in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1991 della richiamata legge n. 405/1990, sull'istanza diretta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto debba essere applicata una sola marca da bollo da L. 10.000 all'atto dell'autenticazione dalla firma del richiedente, se maggiorenne, o dei genitori se minorenne, apposta sulla predetta istanza contestualmente alla sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; 2) se, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni siano prodotte su foglio diverso da quello utilizzato per l'istanza in esame, non sia dovuta alcuna imposta"

B)RISPOSTA: "...per quanto concerne il primo quesito, si concorda con codesto Dicastero nel ritenere che - poiché l'autenticazione della firma sulla domanda di rilascio o rinnovo del passaporto avviene contestualmente a quella della sottoscrizione dello stesso richiedente apposta in calce alle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni - deve essere applicata una marca da bollo da L. 10.000 nella considerazione che sia la domanda che la dichiarazione, nella fattispecie in esame, sono redatte su un foglio non bollato. Per quanto attiene al secondo quesito, si precisa che se il foglio allegato all'istanza di rilascio o rinnovo del passaporto contenga esclusivamente dichiarazioni che sostituiscano certificazioni desunte dai registri dello stato civile, quali certificati di nascita e di matrimonio, esso sarà esente dal tributo di bollo, ai sensi del citato art. 7, comma 5, della legge n. 405/1990. Qualora, invece, detto foglio contenga anche altre dichiarazioni (anagrafiche o di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto) non esenti dal bollo, sullo stesso foglio dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 10.000"

Min. Finanze aprile 1991: *Bollo. Trattamento ai fini dell'imposta delle istanze di rilascio o di rinnovo del lasciapassare di frontiera*

A)QUESITO: “Codesto Ministero ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta di bollo, dell’istanza di rilascio o di rinnovo del lasciapassare di frontiera contenente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto”

B)RISPOSTA: “...si conviene con codesto Dicastero nel ritenere che al momento dell’autenticazione della firma del richiedente apposta in calce contestualmente alla sottoscrizione della domanda di rilascio o rinnovo del lasciapassare, deve essere applicata una marca da bollo di L. 10.000 (nella misura stabilita, a decorrere dall’1 gennaio 1991, dall’art. 7 della legge 29.12.90, n. 405), nella considerazione che l’istanza viene redatta su modulo non bollato”

Min. Finanze novembre 1992: Imposta di bollo. Quesito

A)QUESITO: “...codesta Intendenza ha chiesto il parere della scrivente in merito al quesito posto da alcuni Comuni della provincia circa il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle dichiarazioni di assenso sottoscritte dai genitori per il rilascio della carta d’identità, valida per l’espatrio, ai minori di anni 18”

B)RISPOSTA: “...si osserva che l’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alle predette dichiarazioni di assenso e’ soggetta all’imposta di bollo nella misura di L. 15.000 ai sensi dell’art. 11 della nuova Tariffa, annessa al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 approvata con D.M. del 20 agosto 1992”

Min. Finanze aprile 1993: Imposta di bollo. Quesito

A)QUESITO: “Il Comune di T.... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, relativo all’imposta di bollo, della dichiarazione che deve sottoscrivere il richiedente, il coniuge o il genitore esercente la patria potestà, per i minori, al fine di ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio”

B)RISPOSTA: “...si fa presente che l’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alle dichiarazioni, oggetto al quesito, e’ soggetta all’imposta di bollo nella misura di L. 15.000, ai sensi dell’ art. 1 della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642”

Min. Finanze febbraio 1993: *Regime fiscale agli effetti dell’imposta di bollo della carta di identità valida per l’estero*

A)QUESITO: “...codesto Dicastero - nel premettere che per ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio l’interessato deve presentare dichiarazione con sottoscrizione autenticata di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 lett. b,d,e,f della legge 21 novembre 1967, n. 1185 - ha posto il quesito in ordine al trattamento tributario riservabile all’atto di assenso dei genitori, del coniuge, ecc. redatto sullo stesso foglio contenente la richiamata dichiarazione”

B)RISPOSTA: "... si osserva che la disposizione di cui all'art. 21 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, ai sensi della quale l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni e' soggetta all'imposta di bollo qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto, non può trovare applicazione nel caso in esame nella considerazione del fatto che gli atti di cui trattasi promanano da più soggetti e sostituiscono altrettanti certificati o documenti soggetti autonomamente al tributo di bollo. Com'e' noto, infatti, e' consentito scrivere più atti su di uno stesso foglio che e' servito per la redazione di un altro atto soggetto al tributo a condizione che sia corrisposta la relativa imposta mentre e' previsto il pagamento di una sola imposta nelle ipotesi tassativamente elencate nell'art. 13 del D.P.R. 642 del 1972. Conseguentemente si ritiene che per l'autenticazione della firma di un atto di assenso redatto in calce alla dichiarazione di cui alle premesse debba essere applicata un'altra marca da bollo ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 approvata con Decreto 20 agosto 1992"

Min. Finanze marzo 1995: Imposta di bollo – Equipollenza della carta di identità al passaporto

A)QUESITO: "Codesto Dicastero facendo riferimento ad un quesito del Comune di C. ha chiesto di conoscere se la firma apposta sulla dichiarazione di cui all'art.1 del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, che dispone che chi "intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta di identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettera b), d), e), f), g), della legge 21 novembre 1967, n. 1185" debba essere autenticata ai sensi e nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, scontando quindi l'imposta di bollo. Codesto Ministero ritiene che per il rilascio del suddetto documento, l'Autorità Comunale possa prescindere dalle formalità in argomento, in quanto la responsabilità della sottoscrizione della dichiarazione di assenza degli impedimenti di cui all'art. 3, lettere da b) a g) della legge n. 1185/1967 ricade in via esclusiva sul dichiarante essendo, gli stessi Comuni, esonerati dall'obbligo di verificare l'attendibilità della dichiarazione resa. D'altronde, lo stesso D.P.R. 649/1974 menziona solamente la dichiarazione sottoscritta dal richiedente, senza l'assolvimento di alcuna altra formalità"

B)RISPOSTA: "...per quanto di competenza si comunica che la dichiarazione di cui trattasi recante la sottoscrizione non autenticata può essere presentata senza il pagamento del tributo di bollo in quanto soggetta all'imposta solo in caso d'uso"

Min. Finanze aprile 1995: Imposta di bollo – Trattamento fiscale dell'autenticazione di firme su atti di assenso all'espatrio

A)QUESITO: "Con il foglio sopraindicato, codesta Direzione Regionale ha chiesto il parere della scrivente in merito al quesito posto dal Comune di R. circa la misura dell'imposta di bollo dovuta per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di assenso dei genitori al rilascio della carta d'identità, valida per l'espatrio, ai minori di anni 18. In particolare, il Comune in oggetto chiede di conoscere se debba essere apposta una marca da bollo per l'autenticazione della firma del padre ed un'altra marca da bollo per l'autenticazione della firma della madre, apposte in calce ai predetti atti di assenso"

B)RISPOSTA: "...si comunica che ove le firme dei genitori vengano autenticate contestualmente dal pubblico ufficiale, si rende dovuta una sola imposta di bollo (art. 1 Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. del 20 agosto 1992)"

Min. Interno gennaio 1996 (circolare): Carta d'identità valida per l'espatrio - Imposta di bollo su atti di assenso per rilascio a figli minorenni

"Sono pervenute richieste a questo ufficio relative al regime fiscale cui sottoporre le dichiarazioni di assenso dei genitori per il rilascio di carte d'identità valide per l'espatrio ai minori di anni diciotto. Il dubbio è sorto in relazione ad un presunto contrasto tra la precedente circolare n. 7 del 19.4.93 ed il parere di recente reso dal Ministero delle finanze e qui comunicato con nota n. V/10/373/96 del 14 agosto 1996, circa l'apposizione di un solo bollo invece di due, in caso di contestualità delle dichiarazioni rese dai genitori.

Ciò premesso, nel prendere atto e nel concordare su tale parere che completa quello reso in precedenza e riportato nella circolare suddetta, si dispone che debbano essere sottoposte ad unico bollo le dichiarazioni rese contestualmente dai genitori.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul concetto di contestualità che significa presenza di ambedue i dichiaranti e dichiarazione resa in un solo atto.

Quindi se l'atto di assenso dovesse essere sottoscritto dai genitori separatamente, od in momenti successivi, verrebbe meno il requisito della contestualità dell'atto"

Min. Finanze luglio 1996: Imposta di bollo – Trattamento fiscale dell'autenticazione di firme su atti di assenso all'espatrio

A)QUESITO: "...codesto Comune ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle autentiche delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di assenso dei genitori al rilascio della carta d'identità, valida per l'espatrio, ai minori"

B)RISPOSTA: "...si comunica quanto già ribadito in precedenti risoluzioni di questa Direzione Centrale e cioè che ove le firme dei genitori vengano autenticate contestualmente dal pubblico ufficiale, si rende dovuta una sola volta l'imposta di bollo ai sensi dell'art.1 Tariffa allegata al D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. del 20 agosto 1992"

Min. Finanze luglio 1996: Istanza di bollo – Autenticazione di firme su atti di assenso all'espatrio

A)QUESITO: "...codesta Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente copia del foglio ... con la quale la Questura di T. ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'imposta di bollo agli atti di assenso redatti in forma cumulativa, rilasciati dai genitori per consentire l'espatrio dei minori"

B)RISPOSTA: "...si comunica che se l'autentica di una o piu' firma viene effettuata contestualmente con un unico atto da parte del pubblico ufficiale deve essere corrisposta una sola imposta di bollo, sempreché, beninteso le dichiarazioni degli interessati siano comprese in un foglio di quattro facciate (foglio di carta bollata)"

Min. Interno ottobre 1997 (circolare): Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Rilascio e rinnovo del passaporto - Imposta di bollo - Chiarimenti

"La legge 15 maggio 1997, n 127 ha introdotto, come è noto, importanti novità anche nel procedimento amministrativo concernente il rilascio del passaporto, alcune delle quali investono, peraltro, il regime fiscale cui lo stesso è assoggettato. Poiché, per quanto concerne tale ultimo aspetto, le procedure seguite dalle questure e degli altri uffici competenti a ricevere l'istanza di rilascio del passaporto appaiono non sempre ispirarsi a criteri di uniformità, si ritiene opportuno fornire, su conforme parere dell'ufficio studi e legislazione di questo Dipartimento e del Ministero delle finanze all'uopo interpellati, alcuni chiarimenti in ordine alle questioni di servizio indicate.

1) Autenticazione o legalizzazione della fotografia del richiedente il passaporto.

Per la "legalizzazione" o "autenticazione" della fotografia, espressamente prevista dall'art. 2 comma 7 della citata legge n. 127/97, nonché dall'art. 15 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 in cui si fa cenno alla fotografia del titolare del passaporto "firmata ed autenticate", il citato Dicastero delle finanze, nell'esprimere al riguardo il proprio qualificato orientamento, ha precisato che tale "operazione" dovrebbe considerarsi tuttora assoggettata ad imposta di bollo.

2) Sottoscrizione dell'istanza di rilascio del passaporto ancorché contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

A norma dell'art. 3, comma 11, della citata legge n. 127/97, la sottoscrizione delle istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione. Analogamente, in virtù dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad opera del comma 10 del citato articolo 3, è venuto meno l'obbligo, da parte del pubblico ufficiale, di autenticare la firma apposta dal richiedente il passaporto in calce alle cennate dichiarazioni sostitutive.

Da ciò deriva, pertanto, il venir meno dell'obbligo, per il richiedente il passaporto, di corrispondere l'imposta di bollo all'atto della sottoscrizione della domanda contenente le più volte citate dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/68.

Va peraltro sottolineato che l'istanza in questione, in quanto rivolta ad ottenere un documento esente da tributo, non comporta di per sé il pagamento dell'imposta di bollo (art. 14 della tabella - Allegato 3 annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

3) Atto di assenso del coniuge o di chi esercita la potestà dei genitori (art. 3, lettera "a" della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

Si reputa che tale manifestazione di volontà, che certamente non può essere assimilata alle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 4 della citata legge n. 15/68, rientri nell'ampia categoria dagli atti contemplati dall'art. 1 della tariffa approvata con d.m. del 20 agosto 1992 e come tale, pertanto, assoggettata all'imposta di bollo.

Si rappresenta, infine, che le indicazioni fornite potranno trovare applicazione, in via analogica, anche alle procedure previste per la convalida, ai fini dell'espatrio, del certificato di nascita per minori di anni 15”

Min. Interno febbraio 1998 (circolare): Rilascio della carta di identità valida per l'espatrio

“Con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 è stato posto il problema del regime fiscale della dichiarazione (accessoria all'istanza con cui viene richiesta la carta d'identità), con la quale l'interessato afferma di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. Con tale dichiarazione, prevista dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che viene resa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la carta di identità diventa valida per l'espatrio nei Paesi all'uopo previsti.

Un primo orientamento - determinato dal carattere contestuale della dichiarazione, rispetto all'istanza, e dall'esigenza di favorire al massimo lo snellimento amministrativo - aveva fatto pensare all'eventualità che tale dichiarazione potesse ritenersi esente da bollo. Sennonché a seguito dei numerosi quesiti, pervenuti da più parti, la questione è stata rimessa alla ulteriore valutazione dell'apposito Osservatorio, istituito per l'applicazione della legge n. 127/1997, il quale ha ritenuto la questione meritevole di ulteriori approfondimenti.

Nelle more di tali approfondimenti, in continuità con i riferimenti indicati nella precedente circolare di questo Ministero n. 7 del 19 aprile 1993, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno fornire l'indicazione che la dichiarazione in questione continua ad essere assoggettata all'imposta di bollo. Si fa riserva di comunicare con ogni possibile urgenza l'orientamento definitivo del predetto Osservatorio e si prega di comunicare a vista il contenuto della presente circolare agli enti interessati”

Min. Interno settembre 1998 (circolare): Carta d'identità valida per l'espatrio. Rilascio a minori - Innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191

“A seguito dell'entrata in vigore il 6 luglio c.a. della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno u.s., sono immediatamente emerse presso le amministrazioni comunali alcune problematiche applicative con particolare riferimento al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio. Numerosi comuni hanno, infatti, formulato quesiti in ordine all'art. 2, comma 11, della legge n. 191, che, nell'interpretare il comma 11 dell'art. 3 della precedente legge n. 127/1997, precisa che la sottoscrizione di istanze rivolte ad una P.A. non vanno autenticate anche quando contengono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In particolare viene chiesto se la sottoscrizione della dichiarazione da rendersi, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, per ottenere la carta di identità valida per l'espatrio debba continuare ad essere autenticata o meno e, quindi, se sia sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo.

Per una migliore comprensione della questione e della soluzione cui è pervenuto questo Ministero, confortato anche dal parere dell'apposito Osservatorio istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974, l'interessato, che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta di tale documento, la dichiarazione di non

trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, così come modificata dall'art. 2, comma 11, della legge n. 127/1997.

Tale dichiarazione, per costante interpretazione anche dell'amministrazione finanziaria, è stata equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, come tale, richiedente l'autenticazione della sottoscrizione con conseguente applicazione dell'imposta di bollo, esonerando peraltro gli uffici comunali dall'acquisizione di qualsiasi documentazione a sostegno della dichiarazione resa, così come indicato nelle precedenti circolari n. 300/47854/2115, del 15 febbraio 1975 e n. 7 del 19 aprile 1993 di questo Ministero. Ciò premesso, considerato il disposto del richiamato comma 11 dell'art. 2 della legge n. 191/1998, ed atteso, oltretutto, che l'istanza è rivolta ad ottenere un documento esente dal tributo di bollo (art. 14 della tabella - allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), non vi è alcun dubbio che la sottoscrizione della dichiarazione in questione non deve essere più autenticata e, di conseguenza, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare di questo Ministero n. 2 del 3 febbraio c.a., viene meno il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta di bollo.

Un problema particolare connesso a tale adempimento è, poi, quello costituito dal rilascio della carta di identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni.

Come si è detto innanzi, l'equipollenza della carta di identità al passaporto ai fini dell'espatrio è condizionata unicamente al rilascio della dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 3 della legge n. 1185/1967, mentre non vi è alcun riferimento all'obbligo che per i minori venga reso un atto di assenso da parte dei genitori o di chi esercita la tutela. La necessità dell'assenso si ricollega, invece, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante "Norme sulla circolazione e il soggiorno di cittadini negli Stati membri della CEE", ove è stabilito che l'espatrio dei minori degli anni diciotto è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà o della persona che esercita la tutela. In base a tale norma viene, infatti, richiesto nella prassi, sia per il rilascio della carta di identità che per il certificato di nascita con fotografia, dichiarato valido dalla questura (che, in base all'accordo di Parigi del 13 dicembre 1957 e successive modifiche, consente l'espatrio dei minori di anni 15), che tale assenso venga formalizzato in apposito atto sottoscritto dai genitori o da chi esercita la tutela, ritenendosi necessaria l'autenticazione delle relative firme con conseguente applicazione dell'imposta di bollo.

Rispetto a siffatta impostazione, si osserva che l'istanza, con le dichiarazioni da rendersi per la validità per l'espatrio della carta di identità e del suddetto certificato, comporta implicitamente l'assenso dei genitori o di chi eserciti la tutela del minore e l'atto così formato viene a configurarsi come atto complesso che unitariamente assolve a diverse funzioni (istanza, dichiarazione sostitutiva, assenso).

In base all'unitarietà di detto atto complesso, nei casi in cui si utilizzi un unico modulo per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio, si applica il richiamato disposto di cui all'art 2, comma 11, della legge n. 191/1998. Tale principio deve ritenersi estensibile anche ai moduli di istanza nei quali si faccia espresso riferimento alle dichiarazioni indicate che costituiscono parte integrante dell'istanza medesima.

Sulla base di questa impostazione viene meno la necessità di effettuare alcuna autenticazione di firma e di applicare nei casi di specie l'imposta di bollo.

Nei sensi suesposti, si ritengono quindi risolti i numerosi dubbi manifestati al riguardo e si pregano le SS.LL. di volere svolgere ogni opportuna azione di informazione presso le amministrazioni comunali e le questure, al fine di superare definitivamente ogni eventuale perplessità al riguardo”

Min. Interno luglio 1999 (circolare): Disciplina dei passaporti. Semplificazione della documentazione amministrativa

“Il Ministero degli Affari Esteri, con circolare n. 4 del 12 aprile 1999 ha dato disposizioni circa l'applicazione della normativa sulla semplificazione delle certificazioni amministrative nell'ambito delle proprie attribuzioni e, tra queste, in materia di rilascio o di rinnovo dei passaporti. Rilevando, in proposito, la funzione profondamente innovativa del richiamato sistema normativo ed, in special modo del D.P.R. 403/1998, tendente a dare il massimo impulso all'autocertificazione, il predetto Ministero ha inteso confermare il carattere prioritario dello snellimento amministrativo, che, oltre ad offrire vantaggi per i cittadini, facilita il lavoro degli Uffici. La disamina delle diverse questioni, che, peraltro, hanno formato oggetto di numerosi quesiti anche da parte delle Questure, e l'approfondimento svolto sui temi di maggiore difficoltà, porta ad una parziale riforma del quadro procedurale per il rilascio del titolo di espatrio, di cui si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse.

ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

L'art.1 del D.P.R. 403/1998 ha ampliato notevolmente l'ambito di utilizzo dell'autocertificazione, già prevista dall'art.2 della legge n. 15/1968, estendendola in pratica a tutte quelle situazioni relative a stati, fatti, qualità personali che sinora sono state oggetto delle normali certificazioni. In particolare, per quanto attiene la materia dei passaporti, tali dichiarazioni possono essere sottoscritte contestualmente all'istanza e non necessitano di autenticazione, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore. In quest'ultimo caso, in base all'art. 2 comma 10 della legge 191/98, la copia fotostatica del documento va, necessariamente, acquisita agli atti del fascicolo.

Nell'ipotesi di impedimento alla sottoscrizione, l'istanza e le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare sono raccolte dal pubblico ufficiale, che, accertata l'identità personale del dichiarante, dovrà attestare che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, facendo menzione della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

In merito, si deve, tuttavia, precisare, che l'impedimento a sottoscrivere disciplinato dall'art. 4 del citato D.P.R., riguarda i casi di analfabetismo o di inabilità fisica. Nell'ipotesi di incapacità di agire o di interdizione, le dichiarazioni verranno validamente rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. Anche le sottoscrizioni di costoro non sono soggette ad autentica, qualora siano apposte nelle forme sopra indicate.

ATTI DI ASSENSO

Per quanto attiene gli atti di assenso, previsti dalla Legge 1185/67 (assenso di chi esercita la potestà di genitore o di tutore, assenso dell'altro genitore) il Ministero degli Affari Esteri, recependo

l'interpretazione logico-sistematica, formulata nelle circolari MIACEL n. 14 del 2.9.98 e n. 2 del 2.2.99 circa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della Legge 15/68, ha escluso la necessità dell'autentica della firma sugli atti in questione.

Si ritiene, infatti, che tutti gli atti richiamati in una istanza o, comunque, alla stessa collegati funzionalmente, siano soggetti alle medesime regole che governano l'istanza stessa. In particolare gli atti di assenso previsti dalla legge sui passaporti, anche se prestati al di fuori dal contesto della richiesta del passaporto, vengono considerati come parte di un atto unitario, sebbene strutturalmente complesso, e come tali governati dai medesimi principi. Pertanto, la sottoscrizione del consenso dell'altro genitore, prevista dall'art. 3 lettera b), va soggetta allo stesso regime della firma dell'istanza contenente dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo precedente .

In definitiva, anche in questo caso, la sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, non richiede l'autenticazione.

Con le medesime modalità può essere espresso l'assenso dagli esercenti la potestà di genitore o di tutore per l'iscrizione del minore in un passaporto collettivo. Riguardo il consenso per il rilascio del passaporto individuale a favore dei minori si richiama la circolare n. 300/C/31090.21.75.5198 dell'1.12.98.

Nel caso di sottoscrizione non apposta in presenza del personale addetto alla ricezione della domanda, ma correlata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, parimenti non occorre uno specifico atto di autenticazione, essendo la sottoscrizione positivamente comparabile con quella risultante (se risultante) sulla fotocopia del documento di identità.

Nella domanda dovrà, comunque, essere richiamata l'avvenuta prestazione dell'assenso, ove questo sia presentato in allegato.

FOTOGRAFIE

Il Ministero degli Affari Esteri, rilevato che il disposto dell'art. 16 della legge 1185/1967, non è in contrasto con il comma 7 dell'art. 12 della legge 127/97, richiede l'autenticazione delle fotografie degli interessati.

Tuttavia, qualora l'interessato si presenti personalmente presso l'ufficio competente (Questura, Ufficio di P.S. distaccato, locale Comando dei Carabinieri, Comune), le fotografie possono essere "legalizzate", a norma del predetto art. 2, comma 7, della legge n. 127/97, dall'addetto a ricevere l'istanza. In tal caso si osservano, relativamente al bollo, le indicazioni di cui alla circolare MIACEL n. 11 del 15 luglio 1997, secondo cui "per detta specifica attività non sembra più dovuta l'imposta di bollo".

Tale indirizzo interpretativo viene, peraltro, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha escluso l'assoggettamento all'imposta di bollo dell'attività di legalizzazione della foto.

VERIFICHE

L'art. 11 del D.P.R. 403/98 prevede la necessità di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Le dichiarazioni sostitutive, contenute nelle istanze pertinenti i passaporti, nonché gli atti ad esse connesse, andranno, pertanto, verificati a cura dell'Ufficio che procede all'istruttoria. La verifica deve aver luogo in tutti i casi in cui vi è un ragionevole dubbio circa il contenuto o la sottoscrizione degli atti e può essere svolta, a campione, sulla generalità delle istanze o dei documenti acquisiti.

I criteri per le verifiche a campione saranno determinati dalle SS.LL. in base alla loro prudente valutazione (es. scelta casuale in un arco temporale determinato; tutte le dichiarazioni pervenute in un dato giorno o provenienti da una località scelta a rotazione, ecc.). Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazioni, potrà essere richiesta conferma direttamente all'Amministrazione competente, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici idonei a far individuare con certezza l'ente originatore.

Non è escluso l'accertamento telefonico, tuttavia, esso dovrà essere confermato da successiva acquisizione documentale. Sono auspicabili, inoltre, intese con le anagrafi, eventualmente avvalendosi del collegamento con il sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA), ed altre Amministrazioni al fine di concordare modalità di comunicazione privilegiate.

Considerazioni particolari richiede l'art.11, comma 3. Del D.P.R. 204/99, che, nel richiamare l'art. 26 della legge 15/68, ribadisce le sanzioni penali cui va incontro il dichiarante nelle ipotesi di falsità o di mendacità.

Occorre quindi che l'assunzione di responsabilità, accollatasi con la dichiarazione sostitutiva, emerga dal contesto della dichiarazione. La formula dell'ammonimento, relativo alle sanzioni di cui al citato art. 26, dovrà essere inoltre, inserita nella modulistica all'uopo predisposta. Si soggiunge, infine, che con la norma in parola viene introdotta l'ulteriore sanzione della decadenza del beneficio, acquisito sulla base delle dichiarazioni rilevatesi non veritiera. Negli atti d'ufficio saranno debitamente annotati i criteri adottati per le verifiche, i controlli effettuati ed i relativi risultati, con i conseguenti provvedimenti”.

Ag. Entrate ottobre 2008: Istanza di interpello – Tassa sulle concessioni governative per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri titolari della protezione internazionale o sussidiaria

A)QUESITO: “Con nota prot. n. .. del .. il Ministero dell'Interno in riferimento al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 concernente “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, ha chiesto di conoscere se per il rilascio del titolo di viaggio a favore degli stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria possa essere applicato l'articolo 55, comma 6, legge 21 novembre 2000, n. 342, ove è previsto che la tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641 “...debbा intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea”. A tale proposito, l'interpellante intende sapere “... in particolare se

la tassa va percepita di anno in anno se il documento viene utilizzato dal titolare (...) oppure riscossa all'atto dell'emissione, in unica soluzione, come importo complessivo all'intero quinquennio di validità del titolo e quindi per ogni anno di validità del documento...”

B)RISPOSTA:

B.1)EXCURSUS: “

“Preliminariamente si rende opportuno procedere ad una breve disamina delle disposizioni normative che trovano applicazione nel caso in esame.

In primo luogo si osserva che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante “... norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, al comma 1 prevede che “Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile...”. Inoltre, lo stesso articolo al comma 2 stabilisce che “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri...”. L'articolo 19, comma 1 (disposizioni generali) del citato decreto legislativo evidenzia che “Le disposizioni del (...) decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra” .

L'articolo 28 della “Convenzione sullo statuto dei rifugiati” firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, relativamente ai documenti di viaggio dispone che “... Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare. (...) I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo”.

L'allegato alla suddetta convenzione, richiamato nel predetto articolo 28, al paragrafo 3 stabilisce che “La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali”.

Al riguardo, considerando che i titoli di viaggio sottoposti all'esame della scrivente sono da ritenersi documenti equipollenti al passaporto, agli stessi sono applicabili le norme tributarie connesse al del passaporto ordinario.

Atteso ciò, con riferimento al quesito in esame si osserva che per il rilascio del passaporto ordinario per l'estero è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di Euro 40,29, e che, annualmente, va orrisposta una tassa dello stesso importo di Euro 40,29 (vedi articolo 1 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 26 ottobre 1972).

Ulteriori disposizioni fiscali che tornano applicabili ai titoli di viaggio sono le seguenti:

- articolo 2 DPR n. 641 del 1972, comma 4, il quale prevede che “Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale (...) per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso”;
- articolo 55, comma 6, legge 21 novembre 2000, n. 342, in base al quale “la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa sulle concessioni

governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 (...) deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea”.

Vale la pena, infine, precisare che la nota n. 8 all'articolo 1 della tariffa citata reca un elenco tassativo dei soggetti che devono corrispondere la tassa in parola.

In detto elenco non sono ricompresi anche i richiedenti dei documenti di viaggio oggetto del quesito.”

B.2) CONCLUSIONI: “In conclusione, si ritiene che la tassa sulle concessioni governative per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, di cui all'articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o ai soggetti bisognosi di protezione sussidiaria, secondo le modalità previste per il rilascio del passaporto ordinario.

Atteso ciò, in base all'articolo 55, comma 6, legge n. 342 del 2000, detta tassa è dovuta nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi dell'utilizzo del titolo di viaggio per recarsi in paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.

Al riguardo si fa presente che al punto 7 delle note a margine all'articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, è previsto che la tassa sulle concessioni governative “...non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno”.

Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di chiarimenti concernente la possibilità che la tassa in parola possa essere corrisposta in un'unica soluzione, a titolo di importo complessivo relativo all'intero quinquennio di validità del titolo di viaggio, si osserva che tale modalità di assolvimento della tassa non è prevista per i passaporti ordinari.

Ne consegue che per le suesposte ragioni tale modalità di assolvimento della tassa sulle concessioni governative sia preclusa anche ai documenti di viaggio oggetto del quesito”.

Cons. di Sato, I, marzo 2009, Ministero degli affari esteri. Quesito sulla interpretazione dell'articolo 10 del regio-decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. Testo unico sull'emigrazione e tutela giuridica degli emigranti. Rilascio o rinnovo del passaporto per coloro che sono da considerare emigranti

A)QUESITO: ““L'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante “Norme sui passaporti”, prevede, al primo comma, che “nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero” – tra gli altri – “da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione.”. Nei commi successivi, inoltre, si dispone che “il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito” e che “gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.”. Orbene il richiamo agli emigranti, giusta le qualificazioni contenute nella disciplina sull'emigrazione, comporta il riferimento all'articolo 10 del regio-decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente il Testo unico sull'emigrazione e tutela giuridica degli emigranti. Secondo tale disposizione “Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante agli effetti della legge e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato ...”. Il Ministero degli affari esteri riferisce che tale definizione determina crescenti difficoltà di interpretazione sull'esenzione o meno dalla tassa governativa da parte degli uffici consolari del

Ministero in quanto la stessa si riferisce esclusivamente ai lavoratori manuali e ai piccoli commercianti (nonché alla relativa struttura familiare) in quanto categorie considerate a suo tempo oggettivamente indigenti e quindi meritevoli di tutela. La tipologia sociale descritta in tale articolo, vigente da oltre ottanta anni, è difficilmente riconducibile alle situazioni migratorie che attualmente interessano i nostri connazionali in quanto la ricerca di sbocchi professionali all'estero riguarda oggi, in misura oltremodo significativa, anche il lavoro non manuale. D'altro canto la radicale industrializzazione e terziarizzazione intervenute nella società italiana hanno comportato l'affermarsi di nuove professionalità difficilmente inquadrabili nelle categorie in esame, per cui l'applicazione della norma potrebbe comportare – secondo il Ministero – il rischio di discriminazioni magari ai danni di chi ha in effetti più necessità di tutela. Tali discriminazioni potrebbero toccare diritti costituzionalmente protetti. Con il recente avvento del passaporto elettronico, più oneroso di quello tradizionale, le richieste di esenzione ex art. 19 della legge n. 1185 del 1967 sono aumentate e in non pochi casi i richiedenti non si trovano più nella condizione di indigenza implicitamente attribuita dalla normativa. Si richiede pertanto a questo Consiglio la corretta interpretazione della disposizione citata...”

B)RISPOSTA:

B.1)EXCURSUS: “In merito al quesito proposto la Sezione – concordando con l'avviso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze – non può che prendere atto del fatto che le agevolazioni fiscali sopra dette sono ex lege riservate a coloro che espatriino “esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico” e a coloro che esercitino il diritto di riconciliazione con le stesse. Naturalmente non sfuggono al Collegio le profonde modificazioni economico-sociali intervenute nel nostro Paese rispetto all'epoca nella quale fu approvato il testo unico sull'emigrazione. Si tratta, peraltro, di questioni ben note al Governo che, in risposta ad una interrogazione parlamentare nel corso della XV legislatura (Seduta n. 271 del 22/1/2008, Interrogazione scritta On.le Zacchera) ha espresso l'avviso che sarebbe opportuna una interpretazione evolutiva dei concetti di «lavoro manuale» e di «emigrante», visti i profondi mutamenti nel frattempo intervenuti nel mercato del lavoro e nella connotazione socio-economica della nostra collettività all'estero...Ciò non toglie che un'interpretazione cd. evolutiva della disposizione in esame non può essere ammessa in quanto la lettera della previsione legislativa è chiara ed inequivocabile...Ma il dato letterale, nel caso in esame, è inequivoco, soprattutto nella forma avverbiale: “cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere.....”. A ciò si aggiunga che il complesso di disposizioni sopra detto configura delle agevolazioni in senso proprio.”

B.2) CONCLUSIONI: “...un'operazione ermeneutica da parte di questo Consiglio che - per adeguare l'interpretazione della disposizione alla diversa realtà socio-economica - attribuisse all'espressione “emigrante” un significato diverso e più ampio da quello normativamente sancito dall'articolo 10 del regio-decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, costituirebbe un'estensione dell'agevolazione a soggetti che originariamente non sono destinatari del beneficio medesimo. Con la conseguenza che tale operazione si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 14 delle cd. preleggi che preclude all'interprete l'applicabilità “oltre i casi e i tempi in essi considerati” delle norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. E non sono neanche da sottacere l'indeterminatezza e l'entità degli effetti finanziari – in termini di minori introiti – per il bilancio dello Stato conseguenti alla cd. interpretazione evolutiva, di cui responsabilmente occorre farsi carico. Il possibile adeguamento della normativa rientra quindi nell'esclusiva competenza del Parlamento”.

Ag. Entrate (Dir. Reg. Emilia Romagna) agosto 2010: Interpello 909-346/2010. Comune di ...

A)QUESITO: “L’ufficiale d’anagrafe del Comune di ... chiede se sia soggetta ad imposta di bollo la certificazione di nascita e cittadinanza rilasciata dal Comune per l’espatrio dei minori di anni 15...”

B)RISPOSTA: “...questa Direzione ritiene che il certificato di nascita e cittadinanza se rilasciato per l’espatrio dei minori di anni 15, sia esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, prima parte, Tabella, Allegato B ...”

Rober PANZZO

(3 gennaio 2016)